

N. 1777-1895-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1777, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PIETRO, DONADI, PALOMBA, BORGHESI, EVANGELISTI,
BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, COSTANTINI, DI GIU-
SEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA,
MISITI, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALA-
GIANO, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, PORFIDIA, RAZZI,
ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA**

Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali
in materia di società e consorzi

Presentata il 13 ottobre 2008

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia) il 23 maggio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 1777. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1895 si veda il relativo stampato.

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1895, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI PIETRO, PALOMBA

Modifiche al titolo XI del libro quinto del codice civile concernenti la disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari

Presentata il 12 novembre 2008

(Relatore: **PALOMBA**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1777 Di Pietro e abbinate, recante « Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, riserva la materia « ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 1777, recante « Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi », adottata come testo base e come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, ed abbinata proposta di legge;

rilevato, con riferimento alla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2622 del codice civile recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), la quale, nel descrivere la fattispecie penalmente sanzionata, fa riferimento all'esposizione di « informazioni false » da parte degli esponenti societari, come tale dizione sembri meno chiara di quella « fatti materiali non rispondenti al vero » prevista dal testo attualmente vigente della norma;

segnalato, ancora con riferimento alla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2622 del codice civile, la quale, nel descrivere la fattispecie penalmente sanzionata, fa riferimento al fatto che l'esposizione di informazioni false o l'omissione di informazioni dovute da parte degli esponenti societari devono essere concretamente idonei a indurre « in un errore rilevante per natura o per entità » i destinatari delle informazioni stesse, come tale dizione rischi di

determinare dubbi interpretativi in sede di applicazione della nuova normativa;

segnalato altresì, con riferimento alla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010 recata dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), la quale, nel descrivere la fattispecie penalmente sanzionata, fa riferimento al fatto che la falsa attestazione o l'occultamento di informazioni da parte dei revisori devono essere idonei a indurre « in un errore rilevante per natura o per entità » i destinatari delle informazioni, come anche in questo caso tale dizione rischi di determinare dubbi interpretativi in sede di applicazione della nuova normativa,

esprime

NULLA OSTA

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1777

Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi.

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile).

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: « con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e » e le parole: « previste dalla legge » sono soppresse;

2) le parole: « con l'arresto fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a cinque anni »;

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).

1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati »;

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Disposizioni penali in materia di società e consorzi.

ART. 1.

(Modifica all'articolo 2621 del codice civile).

1. Al primo comma **dell'**articolo 2621 del codice civile le parole: « con l'arresto fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a **tre** anni ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).

1. *Identico:*

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « False comunicazioni sociali nelle società quotate **e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari** »;

b) identico:

« Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori **di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o**

del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni »;

c) al sesto comma, le parole: « per i fatti previsti dal primo e terzo comma » sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

ART. 3.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2622-bis. — (Circostanza aggravante). — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocimento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate ».

garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero difusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali **previste dalla legge**, dirette ai soci o al pubblico, **consapevolmente** espongono **informazioni false** ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo **concretamente** idoneo a indurre in errore **rilevante per natura o per entità** i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione **da uno a quattro anni** »;

c) *identica*;

d) *identica*.

ART. 3.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. *Identico*:

« ART. 2622-bis. — (Circostanza aggravante). — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave **danno ai soci, ai creditori**, ai risparmiatori o alla società, **la pena è aumentata** ».

ART. 4.

(Introduzione dell'articolo 2622-ter del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622-bis del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2622-ter. — (Circostanza attenuante). — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 sono di particolare tenuità, la pena è **diminuita** ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 2624 del codice civile).

1. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: « con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, » e le parole: « , se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, » sono soppresse;

2) dopo le parole: « od occultano » è inserita la seguente: « consapevolmente »;

3) le parole: « con l'arresto fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a quattro anni »;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata ».

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a quattro anni »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata ».

ART. 6.

(Entrata in vigore).

Identico.

€ 1,00



16PDL0059890